



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

Deliberazione n. 115/2015/SRCPIE/PAR

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, nell'adunanza del 16 luglio 2015, composta dai Magistrati:

Dott.	Mario PISCHEDDA	Presidente
Dott.	Giuseppe Maria MEZZAPESA	Consigliere
Dott.	Massimo VALERO	Primo Referendario - relatore
Dott.	Adriano GRIBAUDO	Primo Referendario
Dott.	Cristiano BALDI	Referendario

Vista la richiesta del Sindaco del **Comune di Borgaro Torinese (TO)**, in data 11 maggio 2015, pervenuta per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali del Piemonte il 15 maggio 2015, recante un quesito in materia di contabilità pubblica;

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

Vista la Legge 5 giugno 2003, n. 131 recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ed in particolare l'art. 7, comma 8;

Visto l'atto d'indirizzo della Sezione delle Autonomie del 27 aprile 2004, avente ad oggetto gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, come integrato e modificato dalla deliberazione della medesima Sezione del 4 giugno 2009, n. 9;

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 17 febbraio 2006, n. 5;

Vista la deliberazione delle Sezioni Riunite di questa Corte n. 54/CONTR/10 del 17 novembre 2010;

Vista l'ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna seduta;

Udito il relatore, dr. Massimo Valero;

OGGETTO DEL PARERE

Con la nota in epigrafe il Sindaco del Comune di Borgaro Torinese (TO) chiede un parere in merito alla possibilità di procedere nel 2015 all'assunzione di un'unità di personale, per effetto di una cessazione intervenuta nel 2013, a conclusione di una procedura concorsuale che, seppure avviata nel 2014, si è conclusa a febbraio 2015. E ciò alla luce della Legge finanziaria statale per il 2015 (L. n. 190/2014) che all'art. 1, commi 424 e 425, ha fissato specifici limiti alle assunzioni da parte degli Enti Locali al fine di favorire la ricollocazione del personale delle Province destinatario di procedure di mobilità.

AMMISSIBILITÀ

La funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti è prevista dall'art. 7, comma 8, della Legge n. 131 del 2003 che, innovando nel sistema delle tradizionali funzioni della Corte dei conti, dispone che le regioni, i comuni, le province e le città metropolitane possano chiedere alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti pareri in materia di contabilità pubblica.

Con atto del 27 aprile 2004, la Sezione delle Autonomie ha dettato gli indirizzi e i criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, evidenziando, in particolare, i soggetti legittimati alla richiesta e l'ambito oggettivo della funzione.

Preliminarmente occorre dunque valutare l'ammissibilità dell'istanza in oggetto, avendo anche riguardo alle precisazioni fornite dalla Sezione delle Autonomie (delibera 10 marzo 2006, n. 5) e dalle Sezioni Riunite in sede di controllo (delibera 17 novembre 2010, n. 54).

Sotto il profilo soggettivo, la presente richiesta di parere è ammissibile in quanto proviene da un Comune, è stata sottoscritta dal Sindaco, legale rappresentante dell'Ente, come tale capace di manifestarne la volontà, ed è stata trasmessa per il tramite del Consiglio delle Autonomie locali.

Nel caso in esame, la richiesta di parere è ammissibile anche sotto il profilo oggettivo, giacché il quesito riguarda la materia della contabilità pubblica, come delineata dalle SS.RR. con la richiamata deliberazione n. 54/2010.

MERITO

Il quesito sottoposto all'esame della Sezione dal Sindaco del Comune di Borgaro Torinese, sulla possibilità di procedere nel 2015 all'assunzione di un'unità di personale, per effetto di una cessazione intervenuta nel 2013, in relazione agli specifici limiti alle assunzioni da parte degli Enti Locali previsti dall'art. 1, commi 424 e 425, della L. n. 190/2014, presenta profili di stretta attinenza con la questione presa in esame dalla Sezione di Controllo per la Regione Lombardia nella deliberazione n. 120/2015/QMIG del 23 marzo 2015, in esito ad una richiesta di parere volta a conoscere se l'ente comunale, che intende procedere nell'anno 2015

ad una nuova assunzione utilizzando il budget relativo all'anno precedente soggiaccia, nell'effettuare la nuova assunzione, alle predette limitazioni.

La Sezione lombarda, in considerazione del fatto che le incertezze interpretative sulle disposizioni scrutinate possono riproporsi in relazione all'attività amministrativa della generalità degli Enti sul territorio nazionale, potendo portare a conseguenze particolarmente pesanti nelle decisioni inerenti, in particolare, l'organizzazione e la spesa per il personale, ha ritenuto opportuna l'individuazione di una soluzione uniforme al suddetto quesito al fine di prevenire possibili contrasti interpretativi, sottoponendo all'esame del Presidente della Corte dei conti la valutazione sull'opportunità di deferire la questione alla Sezione delle Autonomie o alle Sezioni Riunite, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, conv. nella L. 7 dicembre 2012, n. 213, come novellato dal D.L. 24 giugno 2014, n. 91.

Il Presidente della Corte dei conti, valutata la sussistenza dei presupposti per il deferimento alla Sezione delle autonomie, ha rimesso la questione medesima alla Sezione predetta, che si è riunita per la definizione delle stessa nell'adunanza del 4 giugno 2015. Per tale questione, all'esito della relazione, l'adunanza della Sezione ha deciso approfondimenti istruttori, per cui la trattazione è stata rinviata a nuova data, definendo le rimanenti questioni con deliberazione n.19/SEZAUT/2015/QMIG.

Pertanto, questa Sezione sospende l'esame del parere in oggetto, proveniente dal Comune di Borgaro (TO), in attesa della decisione della Sezione delle Autonomie della questione di massima già sollevata dalla Sezione di controllo per la Regione Lombardia con la deliberazione sopra richiamata.

P.Q.M.

la Sezione regionale di controllo del Piemonte della Corte dei conti sospende l'esame del parere in oggetto, proveniente dal Comune di Borgaro (TO), in attesa della decisione sulla questione di massima sollevata dalla Sezione di controllo per la Regione Lombardia con deliberazione n. 120/2015/QMIG, avente oggetto analogo.

Dispone che la presente deliberazione venga trasmessa, a cura della Segreteria, al Consiglio delle Autonomie Locali della Regione Piemonte e all'Amministrazione richiedente il parere.

Così deliberato in Torino nella camera di consiglio del 16 luglio 2015.

Il Relatore

F.to Dott. Massimo Valero

Il Presidente

F.to Dott. Mario Pischedda

Depositato in Segreteria il **21/07/2015**

Il Funzionario Preposto

F.to Dott. Federico Sola